

Allegato "A" all'atto costitutivo



## STATUTO

### Art. 01) STATUTO

E' costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica, Culturale, Giovanile denominata "PALESTRINA RUNNING"

### Art. 02) SEDE

L'Associazione ha sede in Palestrina via LUIGI EINAUDI n.4 CAP 00036, e, con delibera del Consiglio Direttivo essa potrà organizzare uffici periferici nelle località oggetto di intervento, essi potranno avere, secondo le esigenze del caso, carattere temporaneo o permanente.

### Art. 03) OGGETTO E SCOPO

1. L'Associazione non ha lo scopo di lucro e persegue esclusivamente le seguenti finalità di promozione:

- **Culturali / Sociali**; la realizzazione di iniziative volte alla ricerca scientifica, in particolare attraverso la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico-culturale ed ambientale del territorio, nonché di attività di rilevante valore sociale, diffusione e alla conoscenza della cultura, delle tradizioni e delle origini degli altri popoli al fine di sviluppare la solidarietà civile fra razze, etnie e popolazioni diverse. L'approfondimento della conoscenza archeologica, storica e geografica del territorio regionale, anche in collaborazione con le strutture scolastiche. Opera attraverso la definizione di programmi, di progetti e progetti pluriennali di intervento che non perseguono fini di lucro da realizzare direttamente o anche con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati interessati. L'ambito di operatività dell'Associazione è riferito al territorio della Regione Lazio.

L'Associazione potrà accordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione a istituzioni e organismi di coordinamento regionali, nazionali e internazionali.

- **Sportive**; la realizzazione di iniziative volte alla diffusione, alla pratica sportiva e alla conoscenza dello sport.  
- **Giovanile**; quale strumento di crescita culturale e sociale delle popolazioni giovanili, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione e di integrazione sociale. Acquisizione di dati, studi, indagini, ricerche e sperimentazioni sul tempo libero e sulle realtà associative operanti nel settore nonché sulla disponibilità e l'utilizzazione delle relative strutture con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati.

A tal fine l'Associazione potrà:

- Organizzare eventi, sportivi e culturali;
- Partecipare a Manifestazioni Sportive, Culturali e Sociali;
- Svolgere attività ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale;
- Fornire l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali. L'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
- Acquisire, ricevere in donazione, prendere in affitto o in concessione gratuita qualunque bene immobile utile ai propri fini;
- Arredare gli immobili di cui sopra, corredandoli di libri, raccolte o riviste oltre a vario materiale culturale e dotarli di apparecchi telematici, informatici o similari;
- Acquisire, ricevere in donazione, prendere in affitto o in concessione gratuita gli strumenti e le necessarie attrezzature finalizzate alla edizione di pubblicazioni, di trasmissioni radiofoniche o televisive, ovvero altri sistemi di comunicazione e diffusione aventi carattere attinente agli scopi statutari;
- Acquisire, ricevere in donazione, prendere in affitto o in concessione gratuita, mezzi di locazione, purché esclusivamente finalizzati all'attività relativa agli scopi statutari;
- Assumere partecipazioni in altre organizzazioni ed a strutture aventi attività similari o concordanti con gli scopi Statutari, a condizione che le relative attività siano senza scopo di lucro;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate al punto 1 del presente Articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

2. Al fine di poter svolgere compiutamente le attività indicate al punto 1, la presente Associazione potrà aderire ad Enti di Promozione Sportiva e/o a Federazioni Sportive nazionali.


*Handwritten signature: Bruno...*

*Handwritten signature: Roberto...*

*Handwritten signature: Daniela...*

*Handwritten signature: Cecilia...*

*Handwritten signature: Antonio Cavale...*




**Art. 04) PATRIMONIO ED ENTRATE**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.
2. Il Fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci Fondatori, e quindi attualmente nella complessiva misura di Euro 100,00 (cento/00) versati in denaro contante dai Fondatori stessi.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
  - \* da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - \* dei versamenti effettuati dai Soci fondatori originari;
  - \* da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
  - \* degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione medesima; in mancanza, si intende prorogato l'importo in vigore l'anno precedente.
5. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
6. I versamenti al Fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il minimo come sopra determinato, se dovuto, e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al Fondo di Dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

**Art. 05) SOCI**

1. Sono aderenti all'Associazione:
  - i Soci Fondatori;
  - i Soci Ordinari;
  - i Soci Simpatizzanti.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per periodo temporaneo; l'adesione giovanile è aperta a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori, gli studenti universitari e ai giovani fino a trentacinque anni di età senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale. Essi sono l'insieme di persone aggregate stabilmente che non abbiano fini di lucro e che perseguono le finalità di cui all'Art.3, attraverso: a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri; b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali; c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
4. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario Fondo di Dotazione dell'Associazione Stessa.
5. Sono Soci Ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
6. Sono Soci simpatizzanti coloro che, pur non possedendo lo statuto di Socio (non hanno il diritto al voto nelle assemblee), seguono con simpatia le iniziative dell'Associazione, assicurando di volta in volta il loro concreto sostegno.
7. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. La comunicazione della recessione dovrà essere inviata al Presidente dell'Associazione stessa con raccomandata A.R.
8. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tale caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.



*Handwritten signature: Simona...*

*Handwritten signature: Roberto...*

*Handwritten signature: Daniele...*

*Handwritten signature: Antonio...*

### Art. 06) ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio Revisore dei Conti.



### Art. 07) L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 giugno)

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva gli eventuali Regolamenti che possono disciplinare l'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti all'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con il diritto di voto e tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

5. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
6. Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un numero illimitato di Associati. Le deleghe debbono essere conservate tra gli atti sociali.


### Art. 08) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni. Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

2. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, può delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei Consiglieri.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi, non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma o telefax, in modo che i Consiglieri ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente dell'adunanza, nelle votazioni segrete la parità equivale a rigetto.

4. Dalla nomina a Consigliere o per qualunque altra carica ricoperta nel Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.



*Handwritten signature: Francesco...*

*Handwritten signature: ...*

*Handwritten signature: ...*

**Art. 09) IL PRESIDENTE**

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al consiglio stesso, se nel caso, con idonea procura.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

**Art. 10) IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'adempimento del Presidente.

**Art. 11) IL TESORIERE**

Il Tesoriere gestisce la contabilità dell'Associazione, esegue le disposizioni del Consiglio Direttivo e propone, se del caso, iniziative di merito ai consiglieri.

Predisporre il progetto di rendiconto economico da porre in esame al Consiglio Direttivo, per eventuale decisione del Consiglio stesso. Ha la firma sui conti bancari, disgiunta a quella del Presidente, e può operare sui conti correnti intestati all'associazione in tutta libertà ed autonomia. In caso di sua temporanea o permanente indisponibilità, per comprovati motivi, viene sostituito da un componente del Consiglio Direttivo nominato ad unanimità dei presenti alla riunione, in attesa dell'elezione del nuovo tesoriere alla successiva riunione assembleare.

**Art. 12) REVISORE DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ogni sette anni; è composto da tre membri che possono essere riconfermati, scelti dall'Assemblea anche fra i non soci. I revisori, se invitati, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Essi controllano i conti economici di gestione e predispongono la relazione annuale che viene illustrata all'Assemblea dal Presidente del Collegio, eletto, tra i suoi componenti alla prima riunione operativa.

**Art. 13) LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione.

**Art. 14) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Senza ritardo, e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno, dopo la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo recante il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

**Art. 15) AVANZI DI GESTIONE**

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Art. 16) SCIoglimento**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o ai fini di pubblica utilità. Sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 17) OBBLIGO DI CONSERVAZIONE**

Ai sensi dell'art.4, punto 2 della Legge n.383 del 07.12.2000, l'Associazione si obbliga a conservare per almeno tre anni dalla approvazione dell'esercizio finanziario, la documentazione relativa alle risorse economiche ottenute in base a quanto previsto alle voci di cui ai numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5 dell'art. 4 dello Statuto; la documentazione prodotta dovrà inoltre indicare i soggetti eroganti, gli importi erogati e le date relative alle erogazioni avvenute. In ipotesi di richiesta ed ottenimento delle agevolazioni fiscali previste all'art.22 della legge 383/2000, dovrà essere conservata anche l'intera documentazione ed i relativi dati per quanto riguarda le risorse economiche ottenute dalle agevolazioni previste dall'art.4 del presente Statuto.

**Art.18) ESCLUSIONE DEL SOCIO**

L'esclusione dell'Associato e la perdita della qualità di "socio" avviene:

1. per dimissioni;
2. per morte;
3. per atti contrari agli scopi statutari;
4. per nocumento o evidente danno d'immagine alla Associazione;
5. per atti contrari, opposti e manifestamente dannosi all'attività dell'Associazione ed ai criteri di gestione derivanti dagli organi statutari;
6. per manifesta violazione dello Statuto, accertato, contestato e successivamente ratificato dagli organi statutari;
7. per atti tendenti ad impedire, ritardare o vanificare l'attività dell'Associazione o a diffamare uno o più soci di essa;
8. con condanne penali con sentenza passata in giudicato.

**Art. 19) VALUTAZIONE**

Il Consiglio Direttivo è chiamato a giudicare sul comportamento del socio accusato di una o più situazioni indicate al precedente articolo 16 dello Statuto. Dalla data di ricezione della notizia il socio ha facoltà di produrre memoria difensiva al Consiglio entro 7 giorni. Il Consiglio deciderà definitivamente entro i 7 giorni successivi; le decisioni del Consiglio sono inappellabili.

**Art. 20) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto al Presidente del Tribunale di ROMA.

**Art. 21) LEGGE APPLICABILE**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, con particolare riguardo alla Legge 383/2000.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

